



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
imposto dalla legge

64

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 11/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. NICOLA MILO
- Dott. CARLO CITTERIO
- Dott. ANGELO CAPOZZI
- Dott. ERSILIA CALVANESE
- Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 2275
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 30441/2015
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:

CG N. ILX 1978

avverso la sentenza n. 458/2014 TRIBUNALE di GORIZIA, del
17/11/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO' RADDUSA;
lette/entite le conclusioni del PG Dott. per A.C.R.

Udit i difensor Avv.;

Ritardo in fatto e diritto

1. Con la sentenza impugnata è stata applicata, ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., a **CG** la pena finale della multa concordata.

Tanto per aver fatto mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza, omettendo di versare l'importo stabilito dal Tribunale in sede di separazione tra coniugi.

2. Impugna la Procura Generale presso la Corte di Appello di Trieste ed adduce violazione di legge in ragione della erronea qualificazione del fatto, ricondotto all'egida dell'art. 12 sexies legge 898/70 e non a quella di cui al comma II nr. 2 dell'art. 570 cod. pen. Lamenta, in coerenza, la parte pubblica ricorrente, l'erronea applicazione della sola ^{pena} pecuniaria. *bl*

3. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento della decisione impugnata.

4. All'imputato è stato contestato di aver omesso di adempiere all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale e di avere, con tale inadempimento, fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.

Formalmente la contestazione è stata spesa con riferimento sia all'ipotesi prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, che ha esteso al coniuge separato l'applicabilità della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, sia alla fattispecie prevista dal codice penale all'art. 570, comma 2, n. 2. *bl*

Trattasi di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.

Come hanno precisato le Sezioni Unite, quest'ultima violazione non integra il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacché il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p., operato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, (ed ora anche dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3), deve intendersi riferito alle pene alternative previste dall'art. 570 c.p., comma 1, (Cass. Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, rv. 255269).

Ne deriva che mentre può essere realizzata la violazione dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, o della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, *cod. pen...* *bl*

La violazione meno grave (l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di

trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di mantenimento).

In coerenza alla errata qualificazione giuridica operata in sentenza (che ha ricodotto la contestazione alla sola ipotesi di cui all'art. 12 sexies citato e non all'art. 570, comma II, nr 2, cod.pen.) è derivata una erronea determinazione della pena , esclusivamente irrogata nella sanzione pecuniaria della multa , trascurando l'applicazione della pena detentiva che risulta imposta dalla corretta qualificazione del fatto.

Da qui l'accoglimento del ricorso con decisione coerente al dispositivo che segue PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gorizia per l'ulteriore corso.

Così deciso l'11 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa

B. Paternò Raddusa

Il Presidente

Nicola Milo

Nicola Milo



CASSAZIONE.net